

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).
- (2) L'uso di decochinato, appartenente al gruppo dei cocciostatici e altre sostanze medicamentose è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1289/2004 ⁽³⁾ della Commissione.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda in cui si chiede una riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni prima della macellazione e l'introduzione di limiti massimi per i residui (LMR) per fegato (1,0 mg/kg), rene (0,8 mg/kg), muscolo (0,5 mg/kg) e cute/grasso (1,0 mg/kg) di animali nutriti con l'additivo. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

- (4) Nel suo parere del 12 settembre 2013 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha concluso che la modifica del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni non compromette la sicurezza dei consumatori e che la presentazione di nuovi dati conferma che non sono necessari LMR.
- (5) Tuttavia, ai fini della fattibilità dei controlli, si è ritenuto opportuno stabilire LMR come proposto dal richiedente.
- (6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1289/2004.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo DeccoX® nei mangimi, appartenente al gruppo dei cocciostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3370.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è così sostituito:

«ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale
						mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose										
E 756	Zoetis Belgium SA	Decochinato (Deccox)	<i>Composizione dell'additivo</i> Decochinato 60,6 g/kg Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg Farinetta di grano: q.b. 1 kg <i>Principio attivo</i> Decochinato C ₂₄ H ₃₅ NO ₅ 6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilato di etile Numero CAS: 18507-89-6 Impurità associate: Acido 6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilico: < 0,5 % 6-deciclossi- 7-etossi- 4 —idrossichinolina- 3-carbossilato di metile: < 1,0 % 4-deciclossi- 3-etossianilinetil-malonato di dietile < 0,5 %	Polli da ingrasso		20	40	—	17 luglio 2014	1 000 µg di decochinato/kg di fegato e tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi; 800 µg di decochinato/kg di reni pesati umidi; 500 µg di decochinato/kg di tessuto muscolare pesato umido.

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale
						minimo	massimo			
			<i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i> Per la determinazione di decochinato nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi: Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevamento di fluorescenza (RP-HPLC-FL) – EN 16162 Per la determinazione di decochinato nei tessuti: Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa unita a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC-MS/MS).			mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://imm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx